



TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA

Ufficio procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio in persona dei sig.ri magistrati:

dott.ssa Germana Radice

Presidente

dott.ssa Giulia Orefice

Giudice rel

dott.ssa Ida Cuffaro

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata di [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nato il [REDACTED] a [REDACTED] e residente in [REDACTED] Via [REDACTED]

letti gli atti ed esaminata la documentazione;

rilevato che con sentenza del [REDACTED] n. [REDACTED]/[REDACTED] R.G. n. [REDACTED]/[REDACTED] la Corte di appello di Catanzaro, sez. II civile, accoglieva il reclamo ex art. 50 CCII avverso decreto del Tribunale di Vibo Valentia e per l'effetto dichiarava l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di [REDACTED], disponendo la trasmissione al Tribunale di Vibo Valentia per i provvedimenti di cui all'art. 270 CCII e per l'ulteriore corso della procedura; dato atto, pertanto dell'accoglimento del reclamo e della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nei confronti di [REDACTED] da parte della Corte di appello di Catanzaro;

visti gli artt. 50, comma 5 e 270, comma 5 CCII;

rilevato che non sono emersi fatti sopravvenuti alla pronuncia della Corte di Appello e, pertanto, deve ritenersi questo giudice vincolato alla pronuncia della stessa;

rilevato, quanto all'istanza del 10.09.2025 presentata nell'interesse di [REDACTED], che si debba tener conto degli effetti della sentenza di apertura di liquidazione controllata nei confronti dello stesso;

PTM

visti gli artt. 150, 151, 270, comma 5 CCII

non luogo a provvedere sull'istanza di misure protettive;

visti gli artt. 2, 49 e 121 ss. CCII;



dà atto dell'apertura della liquidazione controllata di [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nato il [REDACTED] a [REDACTED] e residente in [REDACTED], Via [REDACTED],
nomina Giudice delegato la dott.ssa Giulia Orefice e Liquidatore l'O.C.C., Avv. [REDACTED]

ordina al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, le dichiarazioni dei redditi, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti; assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio della liquidazione, salvi gli eventuali provvedimenti, demandati al giudice delegato, da adottarsi ai sensi dell'art. 268, comma 4 e 270, comma 2, lett e) CCI;

dispone che il liquidatore:

- inserisca la sentenza e il presente provvedimento nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;
- notifichi la sentenza e il presente provvedimento al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza e del presente provvedimento, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la sentenza e il presente provvedimento, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/ rivendica/ restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto riepilogativo il liquidatore dovrà comunicare: a) se il debitore stia cooperando al regolare efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 28 e 282 CCI;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla esistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le

eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Vibo Valentia, così deciso nella camera di consiglio del 19.09.2025.

Il Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Orefice

Il Presidente
Dott.ssa Germana Radice



sezione seconda civile

In nome del popolo italiano

La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:

Sentenza

Nella causa civile n. ~~12345~~ del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto reclamo *ex artt.* 50 e 270, comma 5°, del decreto legislativo n. 14/2019 avverso decreto di rigetto di istanza di apertura della procedura di liquidazione controllata, vertente tra:

~~Armando, [redacted]~~, nato il ~~[redacted]~~ a ~~[redacted]~~, residente a ~~[redacted]~~ (VV) in via ~~[redacted]~~ C.F. ~~[redacted]~~, rappresentato e difeso dall' avvocato ~~[redacted]~~, con studio sito in ~~[redacted]~~ (~~[redacted]~~), alla via ~~[redacted]~~ n. ~~[redacted]~~, con telefax n. ~~[redacted]~~ e indirizzo di posta elettronica certificata ~~[redacted]~~ e all'abogada ~~[redacted]~~, con studio professionale in ~~[redacted]~~ di ~~[redacted]~~ (~~[redacted]~~), alla via ~~[redacted]~~ n. ~~[redacted]~~ con telefax n. ~~[redacted]~~ ed indirizzo di posta elettronica certificata: ~~[redacted]~~, congiuntamente e disgiuntamente le quali

agiscono d'intesa ai sensi dell'art.8 del decreto legislativo n. 96/2001 e come da procura alle liti redatta su foglio separato, elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale rispettivamente sopra indicato;

Reclamante

e

IBL Banca - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. (P.IVA 00897081006), in persona del Responsabile del Servizio Contenzioso e Reclami, avv. ~~Roberto Bini~~, con sede legale in Roma, via ~~V. S. n. 36~~ rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto dagli avv.ti ~~Roberto Bini~~ con indirizzo di posta elettronica certificata ~~Roberto.Bini@ibl.it~~ con indirizzo di posta elettronica certificata ~~Roberto.Bini@ibl.it~~, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'avv. ~~Roberto Bini~~, sito in ~~Roberto Bini~~ (), via G. ~~Roberto Bini~~,

Reclamata costituita in giudizio

nonché

Agenzia delle Entrate Riscossione, con sede legale a Roma alla via G. Grezar, 14; **Comune di Vibo Valentia**, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede a Vibo Valentia alla piazza Martiri d'Ungheria; **Compass s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale alla via Caldera, 21 Milano; **Fiditalia s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale a Milano alla via G. Silva, 34; **KRUK Italia s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale a Milano alla P.zza della Trivulziana, 4/A; **IFIS NPL Investing s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale a Venezia alla via Terraglio, 63;

Reclamate non costituitesi in giudizio

Conclusioni delle parti:

i procuratori del reclamante ~~Roberto Bini~~ chiedono: "annullare il decreto reclamato e per l'effetto aprire la procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss.

del D. Lgs. n. 14 del 2019, come modificato dal D. lgs n. 83 del 2022 e dalla legge n. 122 del 2022;

- con salvezza di spese e competenze di lite;

All'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, previa fissazione dell'udienza con onere di notifica di ricorso e decreto a carico della reclamante, così provvedere: 1. Accogliere il reclamo e, in riforma del decreto del ~~20/12/2024~~ emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 29/3/2024, nella procedura RG ~~4520/24~~ comunicato in data 29/03/2024, ritenere sussistere l'insolvenza della debitrice ~~Edmonca Pizzani~~, dichiarare aperta la liquidazione giudiziale e rimettere gli atti al Tribunale di Catanzaro per la prosecuzione della procedura concorsuale. 2. Con vittoria di spese e competenze (di ambo i gradi del procedimento), oltre maggiorazione ed oneri fiscali con attribuzione agli avvocati distrattari. Salvo ogni diritto”;

il procuratore della reclamata IBL Banca - Istituto Bancario del Lavoro s.p.a. chiede:

“Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare: In via principale - rigettare il reclamo proposto dal Sig. ~~Antonio Chirilli~~ avverso il decreto di rigetto del ricorso per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 ss. d. lgs. 14/2019 emesso in data 20 dicembre 2024 dal Tribunale di Vibo Valentia. Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti d.m. 55/2014, con maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis d.m. 55/2014.”.

Svolgimento del processo

1. La domanda di ammissione alla liquidazione controllata ed giudizio dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia.

Con ricorso presentato l'11.7.2024, ai sensi degli artt. 268 e ss. del decreto legislativo n. 14/2019 (c.d. codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), ~~Antonio Chirilli~~ ha chiesto al Tribunale di Vibo Valentia l'apertura della procedura di liquidazione controllata del proprio patrimonio, in quanto versava in uno stato di sovraindebitamento, come definito dall'art. 2 comma 1 lett. c), del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza e si trovava

in rilevante difficoltà ad adempiere alle obbligazioni assunte o nella definitiva incapacità di adempierle regolarmente, dato che i flussi reddituali, attuali ed attesi, non erano sufficienti a far fronte alla restituzione dell'indebitamento.

A fondamento della domanda, il ricorrente ha esposto, in particolare, che le cause del proprio sovraindebitamento erano da ricondurre alla separazione personale dalla moglie ed ai conseguenti gravosi obblighi di mantenimento assunti nei riguardi della stessa e dei due figli (attualmente, per euro 870,00 al mese), a seguito di provvedimenti giudiziali eccessivamente onerosi che lo avevano indotto a fare ricorso ai prestiti di familiari, parenti e amici, nonché di società finanziarie.

Ha, quindi, elencato i suoi creditori e l'importo dei relativi crediti, nonché indicato le varie trattenute operate sul suo stipendio, oltre che l'ammontare delle spese per il suo sostentamento e per il mantenimento di moglie e figli.

Ha indicato le attività del suo patrimonio, rappresentate dallo stipendio mensile, quale agente della Guardia di finanza, e dai beni di cui era proprietario, ossia: la quota di ~~1/4~~ di alcuni immobili siti nel Comune di ~~Vibo Valentia~~ (individuati in catasto al foglio ~~10~~, particella n. ~~100~~, subalterno n. ~~10~~, cat. ~~10~~; foglio ~~10~~, particella n. ~~100~~, subalterno n. ~~10~~, cat. ~~10~~) e la proprietà di un motoreveicolo del valore di euro 500,00.

Ha affermato, quindi, che, tenuto conto degli obblighi di mantenimento assunti e delle esigenze personali di sostentamento, avrebbe potuto garantire alla procedura di liquidazione controllata la disponibilità della somma mensile di euro 190,00, oltre ai beni del suo patrimonio, tale da consentire di ricavare un attivo da distribuire ai creditori.

Ha allegato alla domanda la relazione dell'avv. ~~Giuseppe Zingales~~, professionista appositamente nominato come Organismo di composizione della crisi, con cui sono stati, nella sostanza, confermati e precisati le circostanze ed i dati riportati nella domanda.

2. Il decreto del Tribunale di rigetto dell'istanza di apertura della liquidazione controllata

Con decreto del 20.12.2024, oggetto del presente giudizio di reclamo, il Tribunale di Vibo Valentia ha rigettato la domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata proposta da ~~Adriano Giannini~~.

In sintesi, il Tribunale – dopo avere premesso che l'accesso alla procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore era garantito unicamente al debitore che si trovi in una situazione di sovraindebitamento che gli consenta, tuttavia, di distribuire un'utilità ai creditori, detratte le spese di procedura e tenuto conto della durata della medesima, e che tale utilità non potesse rivelarsi meramente simbolica, dovendosi tale istituto coordinare con quello alternativo dell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente - ha ritenuto, quanto al caso in esame, che, tenuto conto del reddito complessivo del reclamante, delle spese per il fabbisogno personale, del valore di presumibile realizzo della vendita della quota di proprietà sul bene immobile e del valore del motociclo, non vi fossero i presupposti per accedere alla procedura della liquidazione controllata del patrimonio, ritenendo il valore dell'utile da distribuire meramente simbolico, tenuto conto, da un lato, dell'esposizione debitoria complessiva, indicata in euro 154.652,74, dall'altro, dell'importo mensile messo a disposizione dal ~~debitore~~, pari ad euro 190,00, nonché del valore del probabile realizzo dei beni personali, con conseguente somma di euro 6.840,00 messa a disposizione dei creditori, dalla quale dovevano essere detratte le spese di procedura, quantificate in euro 2.896,00, oltre accessori di legge.

3. Il presente giudizio di reclamo

Con ricorso presentato il 23.4.2024, notificato ai creditori (IBL s.p.a., Agenzia delle Entrate Riscossione, il Comune di Vibo Valentia, Compass s.p.a.; Fidelity s.p.a., KRUK Italia s.p.a. ed IFIS NPL Investing s.p.a.), unitamente al decreto di fissazione udienza, avverso il suddetto decreto ha proposto reclamo, ex artt. 270, comma 5°, e 50 del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, ~~Andreas Stenroos~~ affidandosi ad unico motivo, con cui ha chiesto che, in riforma del decreto impugnato, fosse dichiarata l'apertura della procedura della liquidazione controllata del suo patrimonio.

In particolare, il reclamante, dopo avere ripercorso la vicenda processuale, ha lamentato che il Tribunale aveva errato: a) nel richiamare l'art. 283 del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza nella versione novellata dal decreto legislativo n. 136 del 2024 (c.d. correttivo *ter*), applicabile a partire dal 28.9.2024 e non anche ai procedimenti, come quello in esame, pendenti a quella data, cosicché alla fattispecie era applicabile l'art. 283 del c.c.i.i. nella precedente formulazione che prevedeva la possibilità di

accedere alla procedura anche nel caso di debitori incapienti incapaci di offrire alcuna utilità ai creditori, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura; b) nel non considerare che la valutazione dell'utilità della procedura in relazione alla quantità di soddisfacimento dei creditori non influiva sul riconoscimento del beneficio, dovendosi interpretare in senso restrittivo le condizioni ostative, cosicché l'assenza di attivo da distribuire rispetto al debito complessivo non costituiva ragione valida per negare l'accesso alla procedura.

Con memoria di costituzione presentata l'11.4.2025, si è costituita nel presente giudizio di reclamo la IBL Banca - Istituto Bancario del Lavoro s.p.a. (di seguito anche solo "IBL s.p.a."), contestando il fondamento del reclamo e sostenendo la correttezza della decisione del Tribunale.

La IBL s.p.a. ha rilevato, in particolare, che: a) la decisione impugnata era fondata non già sul disposto dell'articolo 283 del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza (concernente la procedura di esdebitazione), ma sulla diversa disciplina della liquidazione controllata; b) la decisione era corretta, in quanto trovava fondamento nella disposizione di cui all'art. 268, comma terzo, del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, come novellato dal c.d. correttivo *ter*, applicabile, contrariamente all'assunto del reclamante, alle procedure pendenti al momento della sua entrata in vigore; c) in effetti, la legittimazione del debitore persona fisica all'accesso alla procedura di liquidazione controllata era da escludersi, in caso di domanda proposta dal debitore, quando l'Organo di composizione della crisi non avesse potuto attestare, nella relazione di cui all'art. 269, comma secondo, del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie; norma da interpretarsi nel senso che, alla luce di una valutazione complessiva della situazione del debitore, deve sussistere la concreta possibilità di generare un qualche beneficio, anche minimo, per i creditori, così da evitare che la procedura venga avviata in assenza di prospettive concrete di soddisfare almeno parzialmente i creditori; d) nel caso di specie, la situazione patrimoniale e reddituale del ~~debitore~~, verificata dall'Organo di composizione della crisi, secondo la società reclamata, non consentiva di acquisire un attivo sufficiente a garantire un soddisfacimento neppure simbolico degli interessi creditori, per le ragioni evidenziate dal Tribunale. Ha concluso come sopra riportato.

Agenzia delle Entrate Riscossione, il Comune di Vibo Valentia, Compass s.p.a.; Fidelity s.p.a., KRUK Italia s.p.a. ed IFIS NPL Investing s.p.a., invece, non si sono costituiti nel giudizio di reclamo.

L'udienza del 23.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.

Con le note di trattazione scritta, il reclamante ha replicato alle argomentazioni di IBL s.p.a. sostenendo, in sintesi, l'ammissibilità dell'apertura della procedura di liquidazione controllata, anche in assenza di beni presenti e che, nel caso di specie, sussisteva il requisito dell'utilità futura destinata al soddisfacimento dei crediti, atteso che, come confermato dalla relazione dell'Organo di composizione della crisi, la situazione economica di ~~Andrea~~ (che risentiva pesantemente degli obblighi posti a suo carico dal Giudice della separazione personale), ma destinata a migliorare in una visione prospettica e futura (tenuto conto dell'età dei figli, 23 e 26 anni) e del loro prossimo accesso ad attività lavorativa, consentiva un adeguato soddisfacimento dei creditori.

La Corte, rilevata l'integrità del contraddittorio, ha rinviato la causa all'udienza del 9.7.2025 per la discussione (cfr. ordinanza in atti).

Con ordinanza dell'11.7.2025, adottata all'esito della trattazione dell'udienza del 9.7.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la Corte, rilevato che erano state depositate note di trattazione scritta, ha trattenuto la causa in decisione sulle istanze delle parti.

Nei trenta giorni successivi, è stata emanata la presente sentenza.

Motivi della decisione

1. La contumacia dei creditori non costituiti in giudizio e l'oggetto del giudizio di reclamo

Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di Agenzia delle Entrate Riscossione, il Comune di Vibo Valentia, Compass s.p.a.; Fidelity s.p.a., KRUK Italia s.p.a. ed IFIS NPL Investing s.p.a. non costituitisi in giudizio, sebbene risulti regolare la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione della udienza nei loro confronti.

Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Vibo Valentia e, dall'altro, dei motivi di reclamo

proposti dal Chiarella, nonché delle difese della IBL s.p.a., appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto la sussistenza o meno dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di ~~Andrea Chiarella~~, richiesta, quale debitore in situazione sovraindebitamento, da quest'ultimo e rigettata dal Tribunale, sulla base della prevedibile esiguità, a seguito della liquidazione, della misura di soddisfacimento dei crediti, tenuto conto delle modeste disponibilità del reclamante e, per contro, dell'entità complessiva dei debiti a suo carico.

Non sono in contestazione, invece, gli altri presupposti della procedura di apertura della liquidazione controllata (non assoggettabilità del debitore alla liquidazione giudiziale; sovraindebitamento) né la situazione debitoria del Chiarella né, in generale, la sua situazione economica e finanziaria, per come descritta dall'Organo di composizione della crisi nell'apposita relazione allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

2. Sul merito. Le valutazioni della Corte

Si tratta, ora, di esaminare le questioni di merito.

Deve rammentarsi che il reclamante, in estrema sintesi, lamenta l'erronea decisione di primo grado: a) nel richiamare l'art. 283 del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza nella versione novellata dal decreto legislativo n. 136 del 2024 (c.d. correttivo *ter*), applicabile, secondo la difesa del ~~Chiarella~~, a partire dal 28.9.2024 e non anche ai procedimenti, come quello in esame, pendenti a quella data; b) nel ritenere l'esiguità del probabile ricavato della liquidazione, circostanza ritenuta ostativa all'ammissione alla procedura.

Il primo motivo è infondato.

Deve osservarsi, innanzi tutto, che la disciplina della liquidazione controllata si rinviene negli artt. 268 e ss. del decreto legislativo n. 14/2019 (codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza), cosicché il riferimento nel reclamo all'art. 283 del suddetto testo normativo, concernente la diversa procedura dell'esdebitazione, non è pertinente, se non quale parametro per l'interpretazione, *a contrario*, della disciplina della liquidazione controllata.

Ad ogni modo, devono applicarsi le norme di cui agli artt. 268 e ss. del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza nel testo attualmente vigente, ossia per come modificato, da ultimo, con il decreto legislativo n. 136/2024, poiché, a norma dell'art. 56, comma 4°,

di tale decreto legislativo, le modifiche apportate si applicano anche alle procedure, come la presente (iniziata a luglio del 2024), pendenti al momento della sua entrata in vigore.

Il secondo motivo, invece, è fondato.

A norma del 3° comma, 3° periodo, dell'art. 268 del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza *“Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”*. L'art. 276, comma 1°, del c.c.i.i., in tema di chiusura della procedura, rimanda, poi, all'articolo 233 che, al primo comma, lett. d), impone la chiusura *“quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare neppure in parte i creditori concorsuali*.

In punto di diritto, come evidenziato dal Tribunale e dalla IBL s.p.a., le disposizioni citate devono essere interpretate nel senso che non è ammissibile l'accesso alla liquidazione controllata, se dalla procedura è possibile ricavare soltanto un attivo del tutto esiguo, tale da coprire soltanto le spese della procedura stessa e da remunerare i creditori in misura meramente simbolica o irrisoria. Ciò, in quanto, in questi casi, la procedura si risolverebbe in una mera attività procedurale defaticante e, nella sostanza, inutile, in quanto la finalità di soddisfare, anche solo in parte, il ceto creditorio, non verrebbe perseguita.

Tuttavia, quanto alla fattispecie in esame, deve ritenersi che le risorse economiche e finanziarie che il ~~●●●●●~~ è in grado di garantire e di mettere a disposizione del ceto creditorio, per come accertate dall'Organo di composizione della crisi nell'apposita relazione, consentono il soddisfacimento dei crediti in misura che non può definirsi né simbolica né irrisoria, tenuto conto della durata massima della procedura, pari a tre anni.

In particolare, deve evidenziarsi che il ~~●●●●●~~ dispone di quota di proprietà per ~~●●●~~ di beni immobili (un magazzino e un appartamento in categoria ~~●~~ di n. ~~●~~ vani e ~~●~~) e di una motocicletta del valore approssimativo di euro 500,00.

Inoltre, essendo agente della Guardia di finanza, dispone di uno stipendio mensile di circa 1.900,00 euro (pari a circa 24.700 euro l'anno; euro 74.100,00 nei tre anni di durata massima della procedura, tenendo conto delle 13 mensilità) che - sebbene in buona parte destinato al mantenimento del coniuge separato e dei due figli, oltre che al proprio sostentamento (deve rammentarsi che, ai sensi dell'art. 268, comma 4°, lett. b), devono escludersi dalla liquidazione controllata i crediti aventi carattere alimentare e di

mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia) - consente di mettere a disposizione della procedura e quindi, dei creditori, la somma mensile di circa 190,00 euro, per come è stimato dall'Organo di composizione della crisi, pari ad euro 6.840,00 nei tre anni di durata della procedura.

Tali risorse, per quanto nettamente inferiori alla complessiva esposizione debitoria, pari ad euro 154.000 circa, consentono, già di per sé, al netto delle presumibili spese della procedura, il soddisfacimento parziale dei crediti.

Pertanto, vi è motivo di ritenere che tale stima sia abbastanza riduttiva rispetto alle reali possibilità economiche e finanziarie del ~~Chiaro~~, tenuto conto delle seguenti circostanze: a) come evidenziato dall'Organo di composizione della crisi, nell'ambito delle risorse disponibili, non si è tenuto conto dei proventi derivanti dal lavoro straordinario e dall'indennità di vario genere che spettano al ~~Chiaro~~, quale agente della Guardia di finanza né degli stipendi aggiuntivi (segnatamente, della tredicesima mensilità); b) l'importo notevole, stimato dall'Organo di composizione della crisi come necessario per il mantenimento del coniuge separato e dei figli, nonché per il sostentamento personale (pari nel complesso d'euro 1.700,00 mensili circa) è suscettibile di congrua riduzione, sia razionalizzando, alla luce di un'opportuna analisi approfondita della concreta situazione di fatto (ad esempio, il ~~Chiaro~~ risulterebbe convivente con una donna disoccupata, di cui non può, peraltro, escludersi la capacità di lavoro e di reddito), le risorse da destinare agli effettivi bisogni (stimate, allo stato, quanto alle esigenze personali, in maniera approssimativa) sia con opportune azioni giudiziarie volte a far valere circostanze sopravvenute rispetto alle decisioni giudiziarie assunte in sede di separazione dei coniugi (quale il progressivo sovraindebitamento) ed a ricondurre ad equità il notevole carico familiare gravante sul ~~Chiaro~~ che appare, per quanto sulla base di una valutazione sommaria, sproporzionato rispetto alla sua attuale condizione economica; c) l'età stessa dei figli (rispettivamente, di 26 e 23 anni), prossima a quella, secondo regole di logica ed esperienza, di una piena capacità lavorativa, è tale da far ipotizzare, anche sotto questo profilo, quantomeno, una progressiva riduzione del contributo a loro mantenimento a carico del reclamante.

Deve evidenziarsi, del resto, che, una volta aperta la procedura di liquidazione controllata, è il giudice, ai sensi dell'art. 268, comma 4°, del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, a determinare l'importo delle risorse finanziarie da

destinare al sostentamento del debitore e dei suoi familiari e tale valutazione è del tutto autonoma, essendo svincolata sia da quanto proposto dal debitore stesso che da quanto ritenuto congruo dall'Organo di composizione della crisi. In altri termini, è ben possibile che, valutate le circostanze concrete, il giudice ritenga di poter destinare della procedura una somma maggiore di quella, pari ad euro 190 mensili, "offerta" dal ~~Chiaro~~ e stimata congrua dal professionista scelto come Organo di composizione della crisi, salve le eventuali azioni giudiziarie di cui si è fatto cenno, volte a ricondurre ad equità il carico degli oneri familiari gravanti sul reclamante.

Infine, deve evidenziarsi che all'ammissione alla liquidazione controllata, a differenza di quella dell'esdebitazione, è estranea ogni valutazione di meritevolezza o di assenza di colpa in capo al debitore.

Ne consegue, in definitiva, che, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale nel decreto impugnato, il ~~Chiaro~~ debba essere ammesso alla procedura della liquidazione controllata.

Il Tribunale di Vibo Valentia, ai sensi del combinato disposto degli artt. degli artt. 270 e 50 del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza dovrà emanare i provvedimenti di cui all'art. 270 citato, al fine della persecuzione della procedura.

3. Le spese di lite

Le spese del giudizio di reclamo seguono la soccombenza della IBL s.p.a. e, tenuto conto del valore indeterminabile del procedimento, della modesta complessità del giudizio e della concreta attività difensiva svolta, possono liquidarsi in euro 3.473,00 per onorari, oltre accessori di legge (euro 1.029,00 per la fase di studio della controversia; euro 709,00 per la fase introduttiva ed euro 1.738,00 per quella decisoria), con applicazione dei valori medi della tariffa forense per i procedimenti relativi al reclamo avverso sentenze dichiarative di fallimento (v. l'art. 4, comma 10 *sexies*, del d.m. n. 55/2014, aggiunto dall'art. 2, comma 1°, lett. "l" del d.m. n. 147/2022), ridotti alla metà per la scarsa complessità delle questioni trattate. Le spese vive documentate ammontano ad euro 174,00.

Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sul reclamo ex artt. 50 e 270 del C.c.i.i. proposto da ~~Andrea Chianella~~ avverso il decreto del Tribunale di Vibo Valentia, emesso il 20.12.2024 e comunicato il 13.1.2025, di rigetto del ricorso per l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. del decreto legislativo n. 14/2019, così provvede:

- accoglie il reclamo e per l'effetto, in riforma del decreto impugnato, dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni di ~~Andrea Chianella~~, rimettendo gli atti al Tribunale di Vibo Valentia per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 270 del decreto legislativo n. 14/2019 e per l'ulteriore corso della procedura;
- condanna la IBL Banca - Istituto Bancario del Lavoro s.p.a., in persona del l.r.p.t., al rimborso delle spese processuali del giudizio di reclamo nei confronti di ~~Andrea Chianella~~, per compensi, in complessivi euro 3.470,00 per onorari ed euro 174,00 per spese vive documentate, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge.

Così deciso da remoto, in data 11.7.2025

Il Consigliere rel. ed estensore
dott. Antonio Rizzuti

La Presidente
dott.ssa Silvana Ferriero